

REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro
Direzione Regionale Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse I OCCUPAZIONE Priorità d'investimento 8.ii Obiettivo specifico 8.1

Avviso Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni)

Allegato 7

**Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) e somma forfettaria nel quadro delle opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo
di cui all'art. 67.1 (b) e (c) Regolamento (UE)1303/2013**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull’occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Statuto della Regione Lazio;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;
- piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi”;
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.” e s.m.i;
- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale” e s.m.i ;
- determinazione dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i;
- determinazione dirigenziale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4 e dei relativi allegati”;
- determinazione dirigenziale G03868 del 20 marzo 2015 “Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Manuale operativo Garanzia Giovani”;
- determinazione dirigenziale n. G07256 del 24 giugno 2016 “Modifica della determinazione G09706 del 4 agosto 2015 "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Manuale operativo Garanzia Giovani";
- determinazione dirigenziale n. G011295 04/10/2016 “Modifica della determinazione G13925 del 12 novembre 2015. Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR YEI Lazio). Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio”.

- Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
- deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard e della somma forfettaria

Il presente atto a supporto dell' "Avviso pubblico **Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni)**", assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alle attività di promozione dei tirocini svolte dai soggetti promotori accreditati e al rimborso delle indennità di tirocinio in favore di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio, NEET, finanziate nell'ambito della Regione Lazio PO FSE 2014-2020 .

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare con quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 let. b) e lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile".

Come noto, l'adozione del costo standard e della somma forfettaria ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese, è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 67 RDC la metodologia utilizzata per il calcolo delle opzioni di semplificazione dei costi è la seguente:

- per il servizio di promozione erogato dal Soggetto Promotore accreditato è stata determinata attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, ai sensi del paragrafo 5 let. a) (i);
- per la quantificazione dell'indennità di tirocinio è stata determinata, conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario, ai sensi del paragrafo 5 lettera c).

L'AdG ha deciso di **utilizzare l'UCS** al fine di stabilire i costi che sono rimborsati ai beneficiari (soggetti promotori accreditati) **per l'attività di promozione dei tirocini in favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, NEET, presi in carico dai CPI del Lazio**, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità. Mentre ha deciso di utilizzare **la somma forfettaria al fine di stabilire le indennità di tirocinio da erogare in favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio, NEET.**

3.1 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS

I dati considerati per la presente analisi per quanto riguarda l'UCS, sono quelli relativi alla contrattazione collettiva. Il calcolo del costo orario è stato determinato sulla base del CCNL della formazione professionale 2011-2013, aggiungendo al calcolo del costo orario del personale tutti gli altri costi definiti applicando il

tasso forfettario di cui all'art. 14 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013 (UCS= costo orario dipendente + 40% del costo orario).

Per la determinazione del costo orario si prende a riferimento la retribuzione prevista dal CCNL per un dipendente di V livello, essendo il livello in cui sono inquadrati i formatori-orientatori e pertanto è in linea con la tipologia di attività che dovrà svolgere il personale dei soggetti promotori accreditati vale a dire: servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione".

La determinazione del **costo lordo annuo** è data da:

- retribuzione lorda annua (considerando solo il trattamento fondamentale previsto dal CCNL e non il trattamento accessorio);
- tredicesima mensilità;
- INPS a carico del datore di lavoro;
- INAIL a carico del datore di lavoro;
- accantonamento annuo del TFR.

Successivamente tale costo viene diviso per il totale delle ore mediamente lavorabili nell'anno determinate partendo dal monte ore previsto dal CCNL e sottraendo alle stesse le ore relative a: ferie, festività e festività soppresse, pari a 1.590 ore. Si determina in tal modo il costo orario, come riportato nella **Tabella A**.

Tabella A – Calcolo costo orario

	Descrizione	Modalità di calcolo	Importi
1	Retribuzione base tabellare		€ 1.957,63
2	P.E.O.I.		€ 220,00
A	Totale retribuzione MENSILE		€ 2.177,63
B	Mensilità retribuite		13
C=AxB	Retribuzione annua	%	€ 28.309,19
D.1	INPS a carico Azienda	Retribuzione annua x 28,98%	€ 8.204,00
D.2	Altre casse a carico Azienda	Retribuzione annua x	€ 0,00
D.3	INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x 0,60%	€ 169,86
D	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI		€8.373,86
E	Trattamento di fine rapporto (TFR)		€ 1.955,43
F	TOTALE COSTO LORDO ANNUO	C+D+E	€ 38.638,48
	Orario di lavoro convenzionale annuo		1.872
	Ferie (32 gg x 6 ore)		192
	Riposi per festività		66
	Festività soppresse (4gg x 6 ore)		24
G	TOTALE ORE ANNO	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione	1.590
H	COSTO ORARIO	F:G	24,30

Al fine di tenere conto degli ulteriori costi che i soggetti promotori accreditati devono sostenere per l'attuazione dell'operazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013, al **costo orario** calcolato come sopra riportato, si aggiunge un importo pari al tasso forfettario del **40% applicato** sul costo orario del personale in questione.

Sulla base del calcolo effettuato, si ottiene la seguente Unità di Costo Standard, come riportato nella **Tabella B**:

Tabella B- Calcolo UCS

Criterio per la valorizzazione dell'UCS	Costo orario del personale	Altri costi (40% costo diretto del personale)	TOTALE UCS
Ora attività	24,30	9,72	34,02 € ora attività

Il rimborso per i costi di promozione del tirocinio sostenuti dal Soggetto Promotore è definito in relazione alla profilazione del utente. I destinatari sono classificati secondo la profilazione dell'utente, previsti per il PON IOG, strutturata in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità) .

L'Amministrazione, sulla base di una valutazione professionale, ha stimato per ogni profilazione dell'utente il livello medio di ore di lavoro necessarie che, moltiplicato per il parametro UCS determinato, consente di stabilire costi di promozione del tirocinio per ciascun profilo di utente.

Secondo la metodologia di calcolo rappresentata, gli importi derivati dall'analisi dei costi del lavoro appaiono del tutto in linea con i valori utilizzati a livello nazionale e già utilizzati dalla Regione Lazio, in qualità di OI del PON IOG, nella misura 5. I dati determinati secondo la metodologia sopra riportata evidenziano uno scostamento positivo di appena il 2,06%. In considerazione del lieve scostamento in eccesso ed al fine di garantire la parità di trattamento dei beneficiari e la congruenza con progetti analoghi già finanziati nell'ambito del PON IOG, si ritiene pertanto assumere i valori definiti nel PON IOG e di seguito riportati in **Tabella C**.

Tabella C- Calcolo contributo

Profilazione Utente	Ore (A)	Valore UCS (B)	Totale (C=A*B)	Valori definiti nel PON IOG (D)	Scostamento percentuale (E)
1	6	34,02	204,12	200,00	2,06
2	9	34,02	306,18	300,00	2,06
3	12	34,02	408,24	400,00	2,06
4	15	34,02	510,30	500,00	2,06

3.2 Determinazione del contributo pubblico attraverso Somma forfettaria

Conformemente all'art. 67, par. 5, lett. a), per il calcolo dei parametri forfettari dell'azione in oggetto, si è partiti dal valore stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale - numero 199 del 18/07/2013 di attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

Ai sensi dell'articolo 13 della Delibera sopra richiamata "Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00". Tale importo, ai sensi della Delibera Regionale, deve intendersi come importo minimo.

In considerazione della tipologia di destinatari previsti dall'avviso: giovani di età compresa tra 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio, NEET, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini e garantire l'inclusione, la Regione stabilisce di aumentare l'indennità di tirocinio minima di 400,00€ mensili del 25%, portando l'indennità di tirocinio mensile a 500,00€.

Fermo restando che il tirocinante dovrà comunque ricevere un'indennità mensile pari a 500,00, condizionata al rispetto delle prescrizioni previste dalla Delibera regionale la Regione ha stabilito di differenziare il livello di contributo pubblico erogato per il rimborso delle indennità di tirocinio pagato da parte delle imprese ospitanti, in considerazione del fatto che i destinatari dell'avviso ricomprendono anche giovani NEET svantaggiati. Il contributo pubblico riconosciuto è così determinato:

- 300,00€ mensili nel caso di soggetti non svantaggiati. In questo caso l'impresa ospitante dovrà farsi carico di coprire la restante parte dell'indennità di tirocinio;
- 500,00€ mensili nel caso di soggetti svantaggiati. In questo caso l'impresa non sarà obbligata ad integrare l'indennità di tirocinio da pagare ai tirocinanti.

Tabella D- Calcolo indennità di tirocinio

Tipologia Tirocini	Parametro forfettario riconosciuto dalla Regione	Importo minimo riconosciuto da parte dell'impresa ospitante	Importo complessivo riconosciuto al tirocinante
Tirocini per giovani NEET	€ 300 mensili	€ 200 mensili	€ 500 mensili
Tirocini per giovani NEET svantaggiati.	€ 500 mensili	€ 0.00	€ 500 mensili

Tali somme sono ritenute pertanto congrue e ragionevoli riguardo alle tipologie di tirocinio previsto.

La somma forfettaria viene riconosciuta a consuntivo in caso di effettiva realizzazione del tirocinio, più precisamente sarà riconosciuta a consuntivo a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile.

4. Elementi per la verifica dell' UCS e della somma forfettaria

4.1 Elementi per la verifica dell'UCS

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione al raggiungimento del risultato relativo all'attività da realizzare. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base del raggiungimento del risultato dell'attività e non sui costi effettivamente sostenuti.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici dell'UCS, devono essere certificati dal Soggetto Promotore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal Soggetto Promotore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione dell'UCS sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Area controllo, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Realizzazione tirocinio	<ul style="list-style-type: none">▪ Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio;▪ Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante e dal tirocinante, per le rispettive parti e sezioni di competenza;▪ Consuntivo relativo all'attività di promozione, con il riepilogo delle prestazioni erogate per singolo tirocinante.

La presente "Nota" ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 72 lettera g) del RDC.

Per quanto riguarda l'UCS, l'AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di quanto disposto all'art. 25 par.1 del Regolamento delegato n. 480/2014 lett. C. secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del RDC) una pista di controllo che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.

Pertanto, per l'UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indicherà con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;
- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Reg. delegato 480/2014 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati (art. 24, all. III punti 60-70).

4.2 Elementi per la verifica della somma forfettaria

L'adozione di uno strumento di semplificazione dei costi, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati previsti dall'AdG/OI, secondo quanto sarà stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici delle somme forfettarie precedentemente delineati, dovranno essere certificati dal beneficiario, giustificati ed archiviati

in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco. Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle somme forfetarie sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione delle somme forfetarie, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal beneficiario per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e descritti ulteriormente nell'Avviso pubblico.

L'indennità di tirocinio è corrisposta mensilmente ed è condizionata alla partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore su base mensile, documentata dalla documentazione riportata nella tabella sottostante.

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore su base mensile	<ul style="list-style-type: none">▪ Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio;▪ Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante e dal tirocinante, per le rispettive parti e sezioni di competenza.